

N. 62/2024

CONTRATTO PER LA FORNITURA di Spettrometro infrarosso a trasformata di Fourier per l'analisi in autonomia di materiale extraterrestre (campioni di asteroidi - Itokawa, Ryugu, Bennu, Marte) e non (analoghi terrestri a materiali esogeni) in condizioni non-distruttive"

TRA

Lo Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali – INAF, Struttura di Ricerca e Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Roma, Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma Codice Fiscale numero 97220210583e Partita I.V.A. numero 06895721006 rappresentato dal Direttore Dottore Marco Feroci, nominato con Decreto INAF n. 47 del 22 dicembre 2021 e pertanto autorizzato alla stipula del presente contratto, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura in forza di designazione ricevuta con Delibera del 21 dicembre 2021 numero 74, (qui di seguito indicato come "INAF" o "INAF–Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali" o "l'Amministrazione"),

E

L'Impresa Bruker Italia S.r.l. Unipersonale con sede legale in Viale Vincenzo Lancetti 43 – 20158 Milano (MI), indirizzo PEC: brukeritalia@legalmail.it, rappresentata da Paolo Mapelli nato a Milano (MI) il 21/06/1963, residente (per la carica) in Viale Vincenzo Lancetti 43 – 20158 Milano (MI), in qualità di Consigliere Delegato, titolato a sottoscrivere legalmente, di seguito definita Operatore Economico.

L'Amministrazione e l'Operatore Economico di seguito saranno definiti anche, singolarmente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti".

PREMESSE

Premesso che:

il presente contratto, le cui prestazioni non sono separabili, disciplina l'esecuzione consistente nella Fornitura di Spettrometro infrarosso a trasformata di Fourier per l'analisi in autonomia di materiale extraterrestre (campioni di asteroidi - Itokawa, Ryugu, Bennu, Marte) e non (analoghi terrestri a materiali esogeni) in condizioni non-distruttive". La fornitura è volta all'analisi in autonomia di materiale extraterrestre (campioni di asteroidi - Itokawa, Ryugu, Bennu, Marte) e non (analoghi

terrestri a materiali esogeni) in condizioni non-distruttive. L'uso di questo strumento ci permetterà di accedere a composizione minerale del materiale studiato, ma anche di accertarci della presenza di materiale organico (endogeno o contaminazione) e/o idratato (endogeno o per reazione con l'atmosfera terrestre). Questi studi sono di primordiale importanza per l'analisi di materiale di studio nell'attuale e futuro contesto scientifico (grani dell'asteroide primitivo Ryugu rientrati sulla terra nel 2021, grani dell'asteroide primitivo Bennu che arriveranno sulla terra a fine 2023 e infine materiale da Marte nel 2030). Verrà usato in tempo immediato nell'ambito di vari programmi, tra cui PRESTIGE, PRANWS, Hera, Hayabusa2.

PREMESSO altresì che:

1. L'Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna alla fornitura di: "Spettrometro Infrarosso a trasformata di Fourier per l'analisi in autonomia di materiale extraterrestre con le caratteristiche identificate nel Capitolato descrittivo prestazionale.
2. La procedura di gara aperta è inserita nel Piano biennale degli acquisti dell'Ente con CUI F97220210583202300005;
3. Con Determina n. 459 repertoriata con Protocollo n. 3301 del 04/12/2023 Il Direttore dell'INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali ha indetto ai sensi dell'art 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito denominato Codice Appalti), una procedura aperta telematica tramite RDA sulla piattaforma Mepa per la fornitura oggetto del presente contratto;
4. In data 26 marzo 2024 con Determina n. 143 del 26/03/2024, è stata aggiudicata definitivamente la fornitura di Spettrometro infrarosso a trasformata di Fourier per l'analisi in autonomia di materiale extraterrestre (campioni di asteroidi - Itokawa, Ryugu, Bennu, Marte) e non (analoghi terrestri a materiali esogeni) in condizioni non-distruttive" alla Ditta Bruker Italia S.r.l. Unipersonale ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica dell'OPERATORE ECONOMICO ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La prestazione formante oggetto del presente Contratto non prevede rischi da interferenza .

Art.2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:

- a)** dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto e dalla documentazione relativa al presente affidamento;
- b)** dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dai relativi allegati;
- c)** dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 e successive modifiche ed integrazioni per le parti ancora vigenti;
- d)** dal "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, successivamente modificato con Delibera del 2 luglio 2009, numero 46;
- e)** dalle norme in materia di Amministrazione del Patrimonio e Contabilità di Stato;
- f)** dal Codice Civile;
- g)** dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- h)** dal Regolamento UE numero 679/2016 e dal D.lgs. numero 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Art.3 - Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è la "FORNITURA di Spettrometro infrarosso a trasformata di Fourier per l'analisi in autonomia di materiale extraterrestre (campioni di asteroidi - Itokawa, Ryugu, Bennu, Marte) e non (analoghi terrestri a materiali esogeni) in condizioni non-distruttive"" affidata all'operatore economico Ditta Bruker Italia S.r.l. Unipersonale in favore dello Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, come meglio specificato nel Capitolato tecnico, da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel Capitolato Tecnico stesso e negli altri documenti tecnici.

Il Contraente si impegna a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliari dipendenti dal/la servizio/fornitura come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti tecnici.

Art.4 - Termini di consegna

Le prestazioni, indicate al precedente articolo, dovranno essere consegnate secondo i tempi e le modalità indicate nella documentazione relativa all'appalto di cui alle premesse e nel presente

contratto.

L'Operatore economico dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei seguenti termini:

- irrevocabilmente entro mesi 6 successivi alla stipula del contratto

Art.5 - Corrispettivo

Lo Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali corrisponderà all'OPERATORE ECONOMICO l'importo di € 134.537,78 (Euro centotrentaquattromilacinquecentotrentasette/78=) come risultante dall'offerta presentata dall'impresa in sede di gara. L'IVA, pari al 22% (ventidue per cento) sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.P.R. numero 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Il corrispettivo si intende, pertanto, comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Art.6 - Revisione prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% in base all'art.664 C.C rispetto al prezzo originario). La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.

Art.7 - Modifica del contratto

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario per qualsivoglia motivo aumentare o diminuire la prestazione contrattuale, troverà applicazione quanto previsto dall' articolo 120 del Decreto Legislativo 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.8 - Obblighi a carico dell'Operatore Economico

L'Operatore economico si obbliga:

- a. eseguire puntualmente le forniture ed i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti relativi al presente affidamento;
- b. eseguire tutte le attività di cui al capitolato tecnico secondo le modalità e le tempistiche ivi

riportate;

- c. adottare strumenti di contabilità e rendicontazione coerenti con la normativa vigente in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per consentire all'amministrazione la verifica degli adempimenti di legge;
- d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a INAF di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel Contratto;
- e. manlevare e tenere indenne INAF per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- f. per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INAF
- g. all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare, l'OPERATORE ECONOMICO si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. numero 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- h. a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INAF, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INAF. L'OPERATORE ECONOMICO dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del predetto Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- i. al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. numero 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti della stazione appaltante pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Art.9 - Sostenibilità energetica ed ambientale

L'Operatore economico si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai

criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art.10 - Modalità di esecuzione

Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti relativi al presente appalto, accettati dall'OPERATORE ECONOMICO, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

L'erogazione della fornitura/servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

L'OPERATORE ECONOMICO si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.

Art.11 - Subappalto

Non essendo stata dichiarata in sede di offerta dall'OPERATORE ECONOMICO la volontà di subappaltare parte della fornitura, il subappalto non è ammesso.

Art.12 - Cessione del Contratto

È fatto divieto all'OPERATORE ECONOMICO di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art.13 - Penali

Nel caso di inadempienze o di ritardi nell'esecuzione del presente Contratto, l'OPERATORE ECONOMICO sarà tenuta al pagamento di una penale pari a 1‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardata consegna o inadempimento rispetto al termine indicato nella diffida, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del medesimo importo.

L'applicazione delle penali non preclude all'INAF il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali dovesse raggiungere l'importo della garanzia fideiussoria definitiva.

Art.14 - Garanzia definitiva

L'Operatore Economico ha prestato garanzia fideiussoria definitiva di € 9.417,65 (novemilaquattrocentodiciassette/65=), mediante polizza fidejussoria numero 2408198, emessa dalla Coface (Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.) il 28 marzo 2024, che sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti dalla legge. L'OPERATORE ECONOMICO si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a integrare, ove l'INAF se ne dovesse avvalere, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Art.15 - Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti

I pagamenti delle somme relative all'appalto, di cui al presente contratto, saranno effettuati dall'amministrazione a favore dell'impresa, come indicato nel capitolato descrittivo prestazionale.

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo pari al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di un importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La verifica finale della conformità della fornitura resa sarà effettuata a cura del Responsabile Unico del Procedimento Dottore Ernesto Palomba dipendente presso Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali.

Qualora tale verifica dia esito positivo, L'INAF provvederà al pagamento del corrispettivo, dietro il previo invio di regolare fattura da parte dell'Operatore economico. Tutte le fatture dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco Ufficio (CUU): **K9NBBG** e riportando nel Campo Esigibilità IVA la lettera "S". Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'OPERATORE ECONOMICO provvederà ad indicare ad INAF entro 7 (sette) giorni dalla data della sua accensione. L'OPERATORE ECONOMICO dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi della legge numero 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'OPERATORE ECONOMICO si obbliga, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG: A036E0E8CA; CUP C85I23000270005), pena la risoluzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'OPERATORE ECONOMICO nonché, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del d.P.R. numero 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di INAF. L'OPERATORE ECONOMICO si impegna a comunicare tempestivamente all'INAF le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INAF in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art.16 - Garanzia della fornitura

L'OPERATORE ECONOMICO garantisce la fornitura oggetto del presente Contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'OPERATORE ECONOMICO si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di

lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.

Art.17 - Composizione societaria

L'OPERATORE ECONOMICO si impegna a comunicare all'INAF le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal DPCM numero 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INAF.

Art.18 - Risoluzione e recesso

L'INAF si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 20 (venti) giorni, nei seguenti casi:

- a)** reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'OPERATORE ECONOMICO, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b)** qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 67 e seguenti del D.lgs. numero 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subcontraenti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- c)** per l'intervenuto accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INAF al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

L'INAF si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'INAF si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'OPERATORE ECONOMICO mediante raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso all'OPERATORE ECONOMICO, spetterà il corrispettivo nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

Art.19 - Foro competente

Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del

presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art.20 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'OPERATORE ECONOMICO tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo e le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INAF. Il presente Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. numero 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.21 - Esecuzione del contratto

La funzione di Responsabile Unico di Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è affidato al Dottore Ernesto Palomba dipendente dell'INAF presso lo Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali.

Art.22 - Trattamento dei Dati

L'OPERATORE ECONOMICO dichiara di essere stato informato in merito al trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente contratto e di aver informato ed acquisito, se necessario, il relativo consenso da parte degli interessati i cui dati personali sono forniti nell'ambito e per le finalità dello stesso. Nell'esecuzione del presente contratto, l'OPERATORE ECONOMICO e il proprio personale, in quanto autorizzato al trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE numero 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni nonché a trattare i soli dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione del presente contratto in modo lecito e secondo correttezza, nei limiti dell'oggetto e delle finalità descritte per lo stesso. In caso di designazione a Responsabile del trattamento dei dati, l'OPERATORE ECONOMICO si impegna ad accettare l'incarico e ad osservare gli obblighi contenuti nel documento denominato "contratto di designazione a responsabile dei dati" che, una volta sottoscritto, costituirà parte integrante del presente contratto. L'OPERATORE ECONOMICO dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo se non alle condizioni previste nel Regolamento.

Responsabile della Protezione dei Dati per lo INAF e-mail: rpd@inaf.it

Titolare del trattamento: Bruker Italia S.r.l. Unipersonale

E-mail del Privacy Officer Locale: privacy.brukeritalia@bruker.com

Art.26 - Efficacia del contratto

Il presente Contratto viene sottoscritto digitalmente ad unico effetto. È impegnativo per l'OPERATORE ECONOMICO sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INAF solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

Per lo INAF – IAPS

Per Ditta Bruker Italia S.r.l. Unipersonale

Il Direttore: Dottore Marco Feroci

L'Operatore Economico sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare, dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

- Penali;
- Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti;
- Risoluzione e recesso;
- Foro competente.

Per la Ditta Bruker Italia S.r.l. Unipersonale
